

Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia Bruni, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *sexies*, comma terzo, c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 31692 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente

TRA

Parte_1 (c.f. C.F._1 ;
 Parte_2 (c.f. CodiceFiscale_2);
 Parte_3 (c.f. CodiceFiscale_3);
 tutti elettivamente presso lo studio degli avv.ti
 e che li rappresentano e difendono, in virtù di
 procura allegata al ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c.;

ricorrenti-attori

E

Controparte_1 (c.f. P.IVA_1) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

resistente-convenuta

oggetto: responsabilità sanitaria; morte.

conclusioni: per parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, istanza e/o deduzione: - in via preliminare: una volta concluso il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., iscritto al RG 32320/2020 del medesimo Tribunale intestato, acquisire agli atti del presente giudizio il fascicolo d’ufficio nonché la relazione di consulenza tecnica d’ufficio ivi depositata, autorizzando i ricorrenti alla produzione del proprio fascicolo di parte del detto procedimento; - nel merito: a) accertare e dichiarare che il prematuro decesso del sig. **Parte_4** si è verificato per fatto e colpa esclusivi del **Controparte_1** e/o dei suoi sanitari, come meglio esposto in narrativa; b) accertare e dichiarare, quindi, la esclusiva responsabilità dell’ **Controparte_2** [...] che gestisce tanto direttamente quanto esclusivamente il nosocomio ed i sanitari ivi operanti, per il decesso del sig. **Parte_4** o, in via subordinata, per la minor durata della vita del medesimo e per la peggiore qualità della vita residua, in ragione dell’inadempimento al contratto di prestazione d’opera ed assistenza sanitaria (di ospedalità) con esso intercorrente; c) condannare per l’effetto l’ **Controparte_2** in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni riportati dal sig. **Parte_5** così come esposti in narrativa, nella misura che risulterà dovuta a seguito di

istruttoria o ritenuta equa e giusta dal Giudicante, da liquidarsi iure hereditatis in favore dei figli ricorrenti, Per_1 e Persona_2 d) accertare e dichiarare, altresì, la esclusiva responsabilità dell' Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, in ragione dell'inadempimento al contratto di prestazione d'opera e di assistenza sanitaria (di ospedalità), ovvero extracontrattualmente ex art. 2043 del codice civile, per la lesione dei diritti dei familiari istanti, condannandola al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali riportati dai medesimi iure proprio, così come esposti in narrativa, nella misura che risulterà dovuta a seguito di istruttoria o ritenuta equa e giusta dal Giudicante; e) in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudicante dovesse escludere la ricorrenza del nesso causale fra l'intervenuto decesso del sig. Pt_4 e la responsabilità della convenuta, riconducendo il danno patito dal paziente alla perdita delle chance di sua guarigione ovvero sopravvivenza, condannare l' Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del medesimo danno nella misura che risulterà dovuta a seguito di istruttoria o ritenuta equa e giusta dal Giudicante, da liquidarsi iure hereditario in favore dei figli ricorrenti, Per_1 e Persona_2 f) il tutto oltre interessi sulle somme via via rivalutate come specificato in narrativa, a titolo di lucro cessante; Con vittoria delle spese di lite del presente giudizio e di quello precedente per accertamento tecnico ex art. 696 bis c.p.c., oltre spese generali ed accessori di legge, nonché oltre il rimborso delle somme corrisposte e/o da corrispondere ai CCTTUU (all. 16 - 17), da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”;

per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma rigettare il ricorso ex adverso proposto in quanto inammissibile e/o infondato; in via graduata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, ridurre l'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno, in virtù di quanto esposto in narrativa.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, Parte_6 , Parte_1 , Persona_2 , Parte_2 , Parte_3 e Parte_7 , tutti in proprio e nella qualità di eredi e/o congiunti di Parte_4 [redacted] ed ivi [redacted] hanno convenuto in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, l' [...] Controparte_3 per ivi sentire accertare la responsabilità di quest'ultima nella causazione dell'evento morte del de cuius con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento di tutti i danni, iure proprio e iure hereditatis, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

A sostegno della domanda parte ricorrente esponeva che:

- in data 31.08.2016 Parte_4 veniva ricoverato presso il Controparte_1 di Roma a seguito di una breve degenza presso il reparto UTIC – Cardiologia della Casa Controparte_4 e un accesso al pronto soccorso del [redacted] di Roma [redacted] ;
- all'ingresso presso la struttura convenuta veniva posta diagnosi di “SCA NSTEMI ed addensamento polmonare dx in pz affetto da cardiopatia dilatativa post-ischemica, coronaropatia trivasale, diabete mellito, BPCO, IRC, episodi di TVNS” e, il giorno successivo, veniva sottoposto a coronarografia;

- nei giorni successivi si assisteva ad un miglioramento delle condizioni cliniche e in data 13.09.2016, a seguito di una consulenza infettivologica, veniva sospesa la terapia antibiotica in corso;
- tuttavia, in data 26.09.2016 il paziente presentava un episodio di edema polmonare acuto, non responsivo alla terapia farmacologica. Pertanto, i sanitari decidevano di effettuare un intervento chirurgico di *"anulopastica valvolare mitralica"* e di reintrodurre la terapia antibiotica con cefazolina;
- in pari data veniva inoltre disposto un nuovo esame radiografico del torace, che evidenziava *"la presenza di multiple, sfumate, confluenti aree di ipodiafania bilateralmente, più evidenti in campo polmonare superiore, ed in sede mediobasale bilaterale"*;
- per tali motivi, il paziente veniva trasferito presso il reparto di Terapia Intensiva, ove in data 30.09.2016 manifestava un quadro febbrile, con riscontro di leucocitosi; il giorno seguente veniva sottoposto ad un tampone rettale, che risultava positivo per *Klebsiella Pneumoniae KPC*; gli esami ematochimici svolti nei giorni successivi documentavano anche un netto incremento della PCR (404) e della PCT;
- in data 05.10.2016 veniva segnalata la presenza di una *"lesione da decubito sacrale"*; un nuovo esame radiografico del torace, effettuato il 06.10.2016, evidenziava la presenza di *"addensamenti parenchimali in sede basale bilaterale"*. Il 06.10.2016 veniva richiesta una consulenza infettivologica, all'esito della quale veniva modificata la terapia antibiotica in corso, introducendo Merrem 1 g x 2 e Tygacil 50 mg x 2;
- in data 17.10.2016 veniva applicata VAC Therapy per il trattamento del decubito sacrale e il 19.10.2016 il paziente veniva sottoposto a TC dell'addome inferiore, che mostrava la presenza di *"ampio decubito sacrale necrotico, con sospetto ascesso gluteo e tramite fistolosi interni"*;
- in data 21.10.2016 veniva poi richiesta una nuova consulenza infettivologica, che non modificava la terapia antibiotica in corso; in data 20.10.2016, 24.10.2016 e 28.10.2016 venivano invece effettuati dei tamponi sul decubito sacrale, che risultavano positivi per *Klebsiella pneumoniae KPC, Enterococcus faecalis e Proteus mirabilis*;
- tuttavia, le condizioni del paziente si andavano progressivamente ad aggravare: in data 24.10.2016 veniva sottoposto a toilette chirurgica, ma il 30.10.2016 un nuovo tampone rettale risultava positivo alla *Klebsiella Pneumoniae KPC*; il 03.11.2016 veniva effettuata una *"revisione decubito sacrale – plastica a Z"*, ma in questo caso i tamponi effettuati risultavano positivi per *Klebsiella Pneumoniae KPC, Pseudomonas Aeruginosa e Morganella Morganii*;
- per tutto il mese di novembre, il paziente continuava ad effettuare tamponi rettali e sul decubito sacrale, che mostravano una persistenza della positività alla *Klebsiella Pneumoniae KPC*. Dopo numerose consulenze infettivologiche veniva modificata la terapia antibiotica impostata, prima sostituendo al Pt_8 il Tygacil + Glazidim, poi reintroducendo il primo farmaco;
- il mese di dicembre trascorreva però sulla falsariga di quello precedente, tra continui tamponi che risultavano positivi alla *Klebsiella Pneumoniae*, consulenze infettivologiche che modificavano senza successo la terapia antibiotica (aggiunti

Cancidas, Targosid e Tienam) ed esami radiografici che mostravano un “*importante incremento degli addensamenti parenchimali*”. In data 29.12.2016, inoltre, l'esame colturale effettuato sul catetere mostrava una nuova positività per *Klebsiella pneumoniae* KPC, ma anche per *Morganella Morganii*; i nuovi tamponi effettuati, invece, mostravano una positività del paziente per *Pseudomonas Aeruginosa*; di conseguenza i sanitari decidevano di modificare nuovamente la terapia antibiotica, inserendo Linezolid e Colistina;

- le condizioni del paziente continuavano però a peggiorare, al punto che lo stesso veniva dapprima sedato, poi anche intubato e sottoposto a ventilazione meccanica. In data 31.12.2016 veniva rilevata una nuova positività del tampone su broncoaspirato per *Klebsiella pneumoniae* KPC e *Pseudomonas aeruginosa* MDR; un esame radiografico del torace evidenziava “*esteso addensamento parenchimale in campo polmonare medio-superiore a sinistra ed in sede medio-basale a destra*”; il tampone del decubito risultava positivo per *Klebsiella pneumoniae* KPC, *Pseudomonas aeruginosa* e *Proteus mirabilis*; l'emocoltura del sangue arterioso positiva per *Klebsiella pneumoniae* KPC;
- in data [redacted] *Parte_4* decedeva a causa di uno shock settico con conseguente arresto cardiocircolatorio;
- veniva incaricato il consulente dott. *Persona_3* il quale accertava profili di responsabilità nella cura e gestione del paziente ricollegando il decesso alle plurime infezioni nosocomiali contratte durante il suo ricovero presso il convenuto nosocomio;
- in data 17.05.2018 veniva diffidata l' *Controparte_2* [...] al risarcimento di tutti i danni, senza esito alcuno;
- veniva, inoltre, incardinato procedimento di ATP ex art. 696 *bis* c.p.c. rubricato al n.r.g. 32320/2020 nel corso del quale veniva espletata consulenza medico-legale dai dott.ri *Persona_4* (medico legale) ed il dott. *Persona_5* (specialista infettivologo).

I ricorrenti sostenevano dunque che, a causa delle gravi omissioni assistenziali, delle carenze nelle misure di prevenzione delle infezioni e della inadeguata gestione clinica del ricovero, il *Pt_4* avesse contratto plurime infezioni nosocomiali che lo avevano progressivamente condotto allo shock settico e, infine, al decesso.

2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' [...] *Controparte_3* contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto sia in ordine all'*an* che al *quantum debeatur*.

In particolare, contestava ogni addebito, evidenziando l'assenza di profili di responsabilità, nonché la mancanza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'*exitus*. A tal riguardo, osservava come il *Pt_4* fosse affetto da comorbidità gravissime quali diabete insulino-dipendente, insufficienza renale cronica, ipertensione arteriosa, ipertensione arteriosa polmonare, arteriopatia polidistrettuale, broncopneumopatia cronica in trattamento con cortisonici e broncodilatatori, infezione polmonare in trattamento antibiotico empirico, pro-BNP di 16406 (valore in letteratura associato ad outcome infausto), le quali avevano influito nel decorso clinico conducendolo alla morte

nonostante fossero state adottate da parte dei sanitari tutte le misure idonee sia a prevenire le infezioni sia a gestire la lesione da pressione diagnosticata al paziente. Contestava, pertanto, il *quantum debeatur*.

3. All'udienza del 19.05.2022 il G.I. disponeva il mutamento del rito in quello ordinario.

4. Con ordinanza dell'11.03.2023 il Giudice formulava proposta conciliativa ex art. 185 *bis* c.p.c. che non veniva accolta dalle parti.

5. All'udienza del 17.01.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

6. Con sentenza n. 6924/2024 pubblicata in data 22.04.2024 l'allora Giudice accertava la responsabilità della struttura convenuta, *Controparte_2*

[...] nella causazione dell'evento morte di *Parte_4* e, per l'effetto, la condannava al risarcimento dei danni *iure proprio* in favore dei figli, rispettivamente di € 152.928,73 a *Parte_6* ed €155.987,31 a *Persona_2*, oltre interessi legali dalla decisione al saldo; rigettava la domanda proposta dal fratello del *de cuius*, *Parte_7*, e rimetteva la causa sul ruolo limitatamente alle domande avanzate da *Parte_1*, [...]
Parte_2 e *Parte_3* nipoti di *Parte_4* per integrazione dell'attività istruttoria.

7. All'udienza del 17.04.2025 veniva espletata la prova testimoniale limitatamente ai capitoli ammessi con provvedimento del 19.12.2024;

8. A seguito della sostituzione del Giudice, la causa passava in decisione all'udienza del 18.02.2026 ai sensi dell'art. 281 *sexies*, comma terzo, c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

9. Il presente giudizio ha origine dalla causa intentata dagli eredi e congiunti di [...] *Pt_4* e in particolare da *Parte_6*, *Parte_1*, *Persona_2*, *Parte_2* [...], *Parte_3* e *Parte_7*, già parti nel procedimento definito con sentenza parziale n. 6924/2024 del 22.04.2024, emessa dall'intestato Tribunale.

Con detta pronuncia resa nei confronti di tutte le parti, ivi incluse gli odierni attori e convenuta, il Giudice, ritenendo pienamente condivisibili le conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio, ha accertato la responsabilità dell'*Controparte_5* nella causazione del decesso del paziente *Parte_4* causato da shock settico conseguente a polmonite nosocomiale bilaterale ed a sovrainfezione -anche essa da parte di germi di natura nosocomiale- di lesione da decubito della regione sacrale. Ha poi ritenuto provato il danno da perdita del rapporto parente in favore dei figli del *de cuius*, *Per_1* e *Per_2* [...] rigettato la domanda proposta dal fratello del *de cuius*, *Parte_7* e rimesso la causa sul ruolo per un supplemento istruttorio riguardante le domande risarcitorie formulate dai nipoti del *de cuius*, *Parte_1*, *Parte_2* e *Parte_3*. Pertanto, l'odierno oggetto del contendere non investe l'*an* della responsabilità — definitivamente accertato nei confronti di tutte le parti con la citata sentenza parziale n.6924/2024 — bensì il *quantum* relativo alle pretese risarcitorie azionate *iure proprio* dai nipoti di *Parte_4* alla luce delle prove testimoniali assunte all'udienza del 17.04.2025.

10. Con riguardo al danno *iure proprio* richiesto dagli odierni attori, si osserva che tale danno consiste nella privazione di un valore non economico, personale, costituito della

irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto» (cfr. Cass. n. 907/2018); di conseguenza, esso attiene allo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità del rapporto. Dunque, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste, non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (cfr. Cass. n. 9196/2018). Inoltre, l'orientamento più recente della Corte di cassazione si è consolidato nel senso di riconoscere il danno per la perdita parentale anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima, il quale «non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità» (cfr. Cass. n. 29332/2017); e ancora «il rapporto affettivo deve essere riconosciuto come legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare, a prescindere dal rapporto di convivenza, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare"» (Cass. n. 21230/2016).

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito (anche recentemente) che, in materia risarcitoria, la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare non integra un danno "in re ipsa", ma deve essere provato in concreto dal danneggiato e la liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la composizione del restante nucleo familiare, in grado di prestare assistenza morale e materiale, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass. Civ., sez. III, nr. 26140/2023, 25541/2022, 28989/2019, nr. 24220/2019, nr. 11200/2019, nr. 5807/2019, nr. 907/2018, nr. 14655/2017 e nr. 21230/2016).

In particolare, costituisce oramai approdo consolidato quello per cui sono ravvisabili due diversi aspetti nel danno non patrimoniale per la perdita parentale:

- a) quello relativo alla sofferenza (eventualmente) patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore;
- b) quello che si è (eventualmente) riflesso, in termini dinamico-relazionali, sul percorso della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita.

Spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili

di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).

Al riguardo, la recente sentenza della Corte di Cassazione nr. 26140/2023 ha ben spiegato come sussista una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico-relazionale, in quanto il danno alla persona, nella sua dimensione umana ancor prima che giuridica, postula il riconoscimento, da un lato, della sofferenza interiore, dall'altro, delle mutate dinamiche relazionali di una vita che cambia a seguito dell'illecito (illuminante, in tal senso, è il disposto normativo di cui all'art. 612 bis del codice penale, in tema di presupposti palesemente alternativi del reato cd. di stalking). Si tratta di danni diversi e perciò entrambi autonomamente risarcibili, sempre che, e solo se, provati caso per caso, all'esito, si ribadisce, di articolata ed esaustiva istruttoria (c.d. comprovabilità del danno non patrimoniale), tenendo conto che il danno dinamico relazionale può formare oggetto di prova rappresentativa diretta, mentre il risarcimento del danno morale può rappresentare soltanto l'esito terminale di un ragionamento deduttivo, che tenga conto (oltre che delle presunzioni) del notorio e delle massime di esperienza; il c.d. danno presuntivo richiede comunque un'allegazione ed una dimostrazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria.

In ogni caso, devono rimanere "fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, sì che, ad esempio, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche" (cfr. Cass. Civ., Sez. III, nr. 25541/2022 e 28989/2019).

Pur ritenuto che la mera relazione di consanguineità, da un punto di vista generale, non sia da sola sufficiente ad integrare il danno risarcibile, occorre però considerare, quantomeno con riferimento ai parenti più stretti, che la sofferenza morale patita dal prossimo congiunto può essere dimostrata anche "con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta"(cfr. Cass. Civ., sez. 3, nr. 11212/2019, nr. 2788/2019, 17058/2017). In particolare, l'orientamento più recente della Corte di Cassazione si è consolidato nel senso di riconoscere il danno per la perdita parentale anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima, il quale "non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità" (cfr. Cass. Civ., sez. III nr. 29332/2017); ancora, "il

rapporto affettivo deve essere riconosciuto come legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare, a prescindere dal rapporto di convivenza, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare". (Cass. Civ. sez. III, nr. 21230/2016).

Ed ancora, secondo consolidato indirizzo, in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria – anche presuntiva – da parte del convenuto (Cass. 15/02/2018, n. 3767, Rv. 648035; 11/11/2019, n. 28989; 14/10/2019, n. 25774; 21/03/2022, n. 9010, Rv. 664554; Cass nr. 26185/2024).

In tale quadro, emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualificano (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato; ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass. n. 21230 e n. 12146 del 2016), od, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.

In ordine ai criteri di liquidazione, secondo la Corte di Cassazione, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare

sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (cfr. Cass. nr. 33005/2021).

10.1 Si osserva infine che, con riguardo al danno patito dai nipoti, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio di diritto in forza del quale "il legame parentale fra nonno e nipote consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e solidarietà familiare) e ciò in difetto di un rapporto di convivenza." (cfr. Cass. Civ. sez. III-03/04/2025, n. 8839). Invero, la prova circa l'intensità del vincolo tra nonno e nipote, infatti, è necessaria solo ai fini della personalizzazione del danno indicato nelle tabelle di riferimento e dunque limitata al quantum e non anche ai fini dell'an.

11. Nel caso di specie, il materiale probatorio raccolto in giudizio risulta idoneo per ritenere provato il danno patito dai nipoti. Infatti, la documentazione in atti (storico residenza; dichiarazione di successione, stato di famiglia, estratti di nascita e foto) è stata corroborata dalla prova testimoniale espletata all'udienza del 17.04.2025.

Invero, dalle dichiarazioni rese dai due testimoni escussi, *Testimone_1* e *Tes_2* [...], è emerso un quadro univoco, concordante e dettagliato del rapporto tra *Parte_4* [...] e i suoi nipoti, descritto come quotidiano, stabile e affettivamente molto intenso.

In particolare, entrambi i testi hanno riferito che *Parte_4* si occupava ogni giorno dei nipoti; accompagnava e andava a riprendere la nipote *Pt_1* a scuola e alle attività sportive e la aiutava con i compiti. Inoltre, si recava presso il negozio della figlia per aiutare i nipoti *Pt_3* e *Pt_2*, soprattutto quando i genitori erano impegnati nelle consegne e ogni anno andavano in vacanza tutti insieme (cfr. verbale del 17.04.2025 teste

Testimone_1 sul cap.3): "è vero, *Pt_4* rimasto solo, si occupava quotidianamente dei nipoti e di tutte le loro necessità continuando ciò che faceva la moglie; è vero. *Pt_4* rimaneva spessissimo con i nipoti presso il negozio di *Per_2* quando i genitori erano impegnati con le consegne. Posso aggiungere che andavano in vacanza insieme ogni anno a Nerola dove hanno una casa." Teste di *Testimone_2* sul cap.1): "abitavamo sulla stessa strada e ci frequentavamo di famiglia. Vedevo spessissimo, i figli di *Pt_4* con i nipoti, recarsi presso la casa dei nonni; quasi tutti i giorni *Pt_4* andava a prendere *Pt_1* a scuola o a portarla a sport. Aiutava la nipote *Pt_1* per i compiti; andava spesso presso il negozio di *Per_2* per aiutare anche i nipoti *Pt_3* e *Pt_2* [REDACTED]. È vero che dopo la morte di *Pt_4* si diradarono le occasioni di incontro perché a sofferenza era troppa. In particolare *Pt_1* aveva subito molto la perdita del nonno. Sul cap.3): "è vero, *Pt_4* rimasto solo, si occupava quotidianamente dei nipoti, in particolare *Pt_1* e di tutte le loro necessità continuando ciò che faceva la moglie; è vero. *Pt_4* rimaneva spessissimo con i nipoti presso il negozio di *Per_2* quando i genitori erano impegnati con le consegne. Posso aggiungere che andavano in vacanza insieme ogni anno fuori Roma dove hanno una casa.").

Infine, entrambi i testi hanno precisato che dopo la morte del *Pt_4* la famiglia ha smesso di frequentarsi con la stessa frequenza.

Le testimonianze risultano pienamente convergenti e rafforzano la ricostruzione di un rapporto tra il nonno e i nipoti di tipo stabile, intenso e qualitativamente assimilabile a una figura genitoriale di supporto.

12. Pertanto, in considerazione dell'età del *de cuius* al momento del decesso (74 anni), dell'età dei congiunti e della non convivenza, e applicando i criteri delle Tabelle del Tribunale di Roma aggiornate al 2025, potranno riconoscersi i seguenti importi:

- €173.238,00 in favore di *Parte_1* (nipote non convivente di anni 19 al momento del decesso del *de cuius*);
- €167.463,40 in favore di *Parte_2* (nipote non convivente di anni 25 al momento del decesso del *de cuius*);
- €167.463,40 in favore di *Parte_3* (nipote non convivente di anni 23 al momento del decesso del *de cuius*).

I suddetti importi, condividendo quanto riconosciuto dal giudice con la sentenza parziale n. 6924/2024 pubblicata in data 22.04.2024, andranno ridotti nella misura del 50% in ragione delle accertate comorbidità del *de cuius*, il quale all'anamnesi patologica remota, risultava essere affetto da BPCO, Cardiomiopatia (CMP) dilatativa post-ischemica, diabete mellito tipo II in terapia insulinica, insufficienza renale cronica (IRC), pregresso episodio di Tachicardia Ventricolare non sostenuta (TVNS) in terapia con amiodarone, polmonite e Sindrome Coronarica Acuta come confermate dall'RX torace e dalla coronarografia. (v. p. 30 CTU). Ciò anche in considerazione di quanto accertato dai c.t.u. in ordine alla presunta aspettativa di vita del paziente valutata in misura non inferiore al 60% a 3 anni e in quanto *"il Diabete mellito e l'Insufficienza Renale Cronica rendevano il paziente particolarmente esposto alle infezioni"* (v. p. 30 CTU). Invero, il danno per la perdita parentale è afferente sia alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato sia a quella interiore per il danno morale inteso come sofferenza intima del superstite. Sul punto, si richiama altresì il principio enunciato dalla Corte di legittimità secondo cui *"in ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 Cc, ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da riportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato"* (cfr. Cass. n. 26851/2023).

Pertanto, andranno riconosciute le seguenti somme:

- €86.619,00 in favore di *Parte_1* ;
- €83.731,70 in favore di *Parte_2* ;
- €83.731,70 in favore di *Parte_3*

Gli importi sopra calcolati all'attualità devono essere maggiorati degli interessi compensativi da applicare al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto [REDACTED], con rivalutazione anno per anno secondo gli indici Istat, fino alla data della

pronuncia (Cass. S.U. 1712/1995), e con ulteriori interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno ex art. 1282 c.c. (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).

Pertanto, gli importi definitivamente dovuti ascendono rispettivamente:

- €96.738,51 in favore di *Parte_1* ;
- €93.513,90 in favore di *Parte_2* ;
- €93.513,90 in favore di *Parte_3*

13. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), tenendo a mente il valore medio per le fasi istruttoria e decisoria (stante la liquidazione della fase studio e introduttiva nella sentenza parziale), nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa, non già il *disputatum* (Cassazione sez. un. n. 19014/2007, Cassazione n. 3996/2010, Cassazione n. 226/2011).

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

condanna l' *Controparte_3* a pagare:

- in favore di *Parte_1* l'importo di € 96.738,51 a titolo di danni *iure proprio*, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- in favore di *Parte_2* l'importo di € 93.513,90 a titolo di danni *iure proprio*, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- in favore di *Parte_3* l'importo di € 93.513,90 a titolo di danni *iure proprio*, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;

condanna l' *Controparte_3* a rifondere le spese di lite a parte attrice nella misura di € 16.575,00 oltre spese generali al 15 %, Iva e Cpa secondo legge da distrarsi in favore degli avv.ti [redacted] e [redacted] dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, 19.03.2026

Il Giudice
Lucia Bruni